



## Area Vivibilità urbana

P.G. N.: 241073/2011  
Prog. n.: 85/2011  
Data Seduta Giunta : 20/10/2011  
 Richiesta IE

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI GESTORI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA NEI MERCATI SU AREA PUBBLICA . GRADUAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PREVISTA DALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE .

**Delibera senza parere contabile**  
- Delibera di Giunta -

Operatore Corrente : |



Informazioni Iter  
Sottoscrizioni e Pareri  
Dati di Lavoro

### LA GIUNTA

#### Premesso che :

- nelle Linee Programmatiche di Mandato 2011-2016 è previsto, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata, così come disposto dalla normativa europea e dal D. Lgs 152/1996 e s.m.i. al fine di raggiungere l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata;
- a questo scopo, sono stati costituiti un comitato che prevede la partecipazione degli Assessori del Comune di Bologna e dei Presidenti dei Quartieri interessati ed un tavolo tecnico costituito da dirigenti o funzionari interessati, con l'obiettivo di pervenire ad una progettazione esecutiva della raccolta e di garantirne il monitoraggio;
- tra gli obiettivi indicati c'è la progettazione di nuove forme di raccolta, privilegiando il cosiddetto "porta a porta", a cominciare dal centro storico, in quanto consente maggiore efficacia nella differenziazione dei rifiuti e contribuisce in maniera decisiva al decoro urbano ed alla riqualificazione di strade e piazze ;

#### Dato atto che :

- la differenziazione della raccolta dei rifiuti, come sopra descritta, da parte dei gestori delle attività di vendita nei mercati su area pubblica, potrebbe contribuire in maniera rilevante al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione, tutelando, inoltre, il decoro urbano ed incoraggiando il miglior utilizzo degli spazi urbani;
- il vigente "Regolamento dei mercati e delle fiere", approvato con atto del Commissario P.G. 81156/2011, prevede l'obbligo per gli operatori di differenziare i rifiuti per tipologia, provvedendo al corretto conferimento in appositi contenitori ;

- i Settori competenti hanno avviato un percorso di condivisione delle modalità di attuazione delle disposizioni del citato Regolamento dei mercati e delle fiere, al fine di stabilire le disposizioni operative che dovranno attuare gli operatori del mercato per poter effettuare al meglio la differenziazione della raccolta dei rifiuti mediante nuove forme di raccolta;

- al fine di gestire in maniera efficiente la raccolta differenziata dei rifiuti mediante l'utilizzo di nuove forme di raccolta, si rende opportuno coinvolgere gli operatori commerciali che svolgono la propria attività su area pubblica, cominciando dal Mercato Storico "La Piazzola", per la sua collocazione centrale, la notevole estensione dell'area occupata ed il tipo di rifiuti prodotti dagli operatori commerciali;

#### **Tenuto conto che :**

- il Regolamento dei mercati e delle fiere, nel caso in cui gli operatori non ottemperino all'obbligo di differenziare i rifiuti per tipologia provvedendo al corretto conferimento in appositi contenitori, prevede, per i trasgressori, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 41, comma 3;

- l'art.43 del Regolamento dei mercati e delle fiere, prevede inoltre che il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi di particolare gravità elencati al comma 2 del citato articolo, in cui rientra tra gli altri, anche l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta di rifiuti;

- si rende necessario graduare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività in tutti casi di particolare gravità, così come definiti dal comma 2 dell'art.43 del Regolamento dei mercati e delle fiere, stabilendo che:

- ai fini della reiterazione, le violazioni saranno accertate nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- per la prima violazione accertata sarà applicata una giornata di sospensione dell'attività;
- per le successive violazioni saranno applicate due ulteriori giornate di sospensione dell'attività, progressivamente sommate al periodo comminato con l'ultima sanzione irrogata;

#### **Visti:**

- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale;

- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;

- il Regolamento dei mercati e delle fiere

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Capo Area Vivibilità Urbana;


Su proposta dell'Area Vivibilità Urbana;

A voti unanimi e palesi,

### DELIBERA

- di approvare gli indirizzi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai gestori dell'attività di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico;
- di approvare la graduazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività in tutti i casi di particolare gravità, così come definiti dal comma 2 dell'art.43 del Regolamento dei mercati e delle fiere, stabilendo che:
  - ai fini della reiterazione, le violazioni saranno accertate nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
  - per la prima violazione accertata sarà applicata una giornata di sospensione dell'attività;
  - per le successive violazioni, saranno applicate due ulteriori giornate di sospensione dell'attività, progressivamente sommate al periodo comminato con l'ultima sanzione irrogata, fino ad un periodo non superiore di 20 giorni;
- di stabilire che le disposizioni di cui sopra, relative alla graduazione della sanzione accessoria dell'attività, entreranno in vigore a far data dall'11 novembre 2011.

Il Capo Area  
Romano Mignani



Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :